



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**DI CONCERTO CON**  
*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**DECRETO N. 336**

- VISTO** il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 ed in particolare l'art. 456;
- VISTA** la legge 23 dicembre 1998, n. 448, contenente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo e, in particolare l'art. 26, che ha modificato l'art. 456 del citato D.L.vo 297/1994 ;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del succitato art. 26, occorre determinare *“con decreto da emanarsi dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica , il contingente di personale della scuola – docenti e dirigenti scolastici – da utilizzare presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica”*;
- CONSIDERATO** che la previsione di cui al comma 3 dell'art. 496 del D.L.vo n. 297/94 di lasciare vacanti, nel contingente di cui al comma 1 dell'art. 456 del medesimo decreto legislativo , un numero di posti corrispondente alle unità di personale utilizzato in compiti diversi a seguito di sanzione disciplinare, deve ritenersi non più operante in conseguenza dell'abrogazione del comma 1 dell'art. 456 citato;
- VISTO** il Decreto Interministeriale n. 30 del 9 febbraio 1999, con il quale il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica potrà avvalersi per l'attuazione dell'autonomia scolastica, a partire dall'anno scolastico 1999/2000, è fissato in 500 unità;
- VISTA** la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ed in particolare l'art. 4, comma 68, con la quale sono state apportate modifiche all'art. 26, comma 8, della legge 23.12.1998, n. 448, rideterminando, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, in complessive n. 300 unità il contingente di personale della scuola – docenti e dirigenti scolastici – da utilizzare presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 28.05.2012 , in virtù del quale il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica potrà avvalersi per l'attuazione dell'autonomia scolastica, a partire dall'anno scolastico 2012/2013, è fissato in 300 unità;
- VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 228, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) e in particolare il comma 57, lettera a), art.1, peraltro articolo unico, che ha rideterminato in complessive 150 unità il contingente di personale della scuola - docenti e dirigenti scolastici – da utilizzare presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica e, la lettera b) del medesimo comma, che ha rideterminato nel limite massimo di 50 unità , anziché 100,





## *Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

i docenti e dirigenti scolastici da poter assegnare alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, a decorrere, come previsto dal successivo comma 58, dall'anno scolastico 2013/2014.

**RITENUTO** di dover utilizzare, a decorrere dall'a.s. 2013/14, interamente i contingenti di centocinquanta unità e cinquanta unità determinati rispettivamente dalla lettera a) e b) dell'art.1, comma 57, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228;

**RITENUTO** di dover utilizzare, interamente il contingente di cento unità previsto, e rimasto invariato, per la assegnazione di docenti e dirigenti scolastici presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 comma 8, secondo periodo.

### **DECRETA:**

#### **Art. 1**

Il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l'Amministrazione scolastica centrale e periferica potrà avvalersi per la realizzazione dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, a partire dall'anno scolastico 2013/2014, è fissato in n. 150 unità.

#### **Art.2**

Il contingente di docenti e dirigenti scolastici da poter assegnare alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica a partire dall'anno scolastico 2013/2014, è fissato in n. 50 unità.

#### **Art. 3**

Il contingente di cento unità previsto per l'assegnazione di docenti e dirigenti scolastici presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 comma 8, secondo periodo, non avendo subito variazione numerica è di 100 unità.



#### Art.4

Con successivi provvedimenti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca saranno disciplinati rispettivamente : a) i criteri e le modalità di selezione del personale direttivo e docente da collocare fuori ruolo a domanda, per essere utilizzato nello svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica; b) i criteri e le modalità per procedere all'assegnazione dei docenti e dirigenti scolastici di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

#### Art.5

Il provvedimento, di cui all'art. 4 lettera a), stabilirà la ripartizione numerica tra gli Uffici dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica del contingente, di cui all'art. 1, da selezionare ai fini delle assegnazioni per l'attuazione dell'autonomia scolastica. La selezione terrà conto del possesso, da parte degli interessati, di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, **24 APR 2013**

**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**



**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE**

